


Allegato lett. A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.11.2013



**COMUNE di VADO LIGURE
(Provincia di Savona)**

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 14.12.1998 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 102 del 28.12.1999, n. 24 del 21.03.2006, n. 16 del 19.01.2009 e n. 100 del 30.11.2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Occupazioni di suolo e spazi pubblici
- ART. 2 - Oggetto del canone
- ART. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 4 - Soggetti passivi

TITOLO II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- ART. 5 - Obbligatorietà dell'atto di concessione
- ART. 6 - Domanda di occupazione
- ART. 7 - Pronuncia sulla domanda
- ART. 8 - Rilascio dell'atto di concessione - Suo contenuto
- ART. 9 - Concessioni per occupazioni permanenti
- ART. 10 - Concessioni per occupazioni temporanee
- ART. 11 - Concessioni permanenti e temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- ART. 12 - Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per esecuzione di lavori (ponteggi, transenne, ecc.)
- ART. 13 - Occupazioni temporanee d'urgenza da parte di imprese erogatrici di pubblici servizi
- ART. 14 - Occupazioni temporanee d'urgenza in seguito a ordinanza
- ART. 15 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 16 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- ART. 17 - Occupazioni di marciapiedi o banchine
- ART. 18 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- ART. 19 - Tende solari
- ART. 20 - Dehors
- ART. 21 - Obblighi del concessionario
- ART. 22 - Cessazione della concessione
- ART. 23 - Rinuncia
- ART. 24 - Rinnovo
- ART. 25 - Proroga delle concessioni temporanee
- ART. 26 - Subingresso e voltura delle concessioni
- ART. 27 - Decadenza della concessione
- ART. 28 - Revoca delle autorizzazioni
- ART. 29 - Effetti della revoca
- ART. 30 - Sospensione delle concessioni
- ART. 31 - Sospensione cautelare delle concessioni
- ART. 32 - Estinzione delle concessioni
- ART. 33 - Occupazioni abusive

ART. 34 - Rispetto del decoro e dei vigenti Regolamenti comunali

ART. 35 - Responsabilità solidale delle concessioni

TITOLO III - GESTIONE DEL CANONE

ART. 36 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART. 37 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone

ART. 38 - Passi carrabili

ART. 39 - Occupazione con impianti per la distribuzione di
carburanti

ART. 40 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone

ART. 41 - Parcheggi

ART. 42 - Versamento del canone

ART. 43 - Determinazione delle tariffe

ART. 44 - Modificazione delle tariffe

ART. 45 - Maggiorazioni e riduzioni

ART. 46 - Esenzioni

**ART. 46 bis – Riduzione o sospensione dell'imposizione del canone per
particolari evenienze.**

ART. 47 - Criteri particolari di determinazione del canone per le
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici
servizi

ART. 48 - Controlli e accertamenti

ART. 49 - Riscossione coattiva

ART. 50 - Sanzioni

ART. 51 - Rimborsi

ART. 52 - Diritto di interpello

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 - Gestione del servizio

ART. 54 - Variazioni del Regolamento

ART. 55 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO B) - Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche

ALLEGATO C) - Coefficienti

ALLEGATO D) - Tariffe

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 49 della legge 23.12.1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Vado Ligure.
2. Le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico", vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

ART. 2 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette al canone di concessione le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

TITOLO II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 5 OBBLIGATORIETA' DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato.

ART. 6 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta;
- d) impegno a comunicare previamente all'ufficio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. a), b) e c);
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio alla Legge 07/08/1990, n. 241.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

ART. 7 PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla Legge stessa.
3. La concessione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 8 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE - SUO CONTENUTO -

1. L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine. Le occupazioni permanenti hanno durata massima di anni quindici (15) dalla data del rilascio della concessione;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Per le occupazioni, che non necessitano di concessione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce la concessione.

ART. 9

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La trattazione delle pratiche relative alle concessioni permanenti di suolo ed aree pubbliche nonché del sottosuolo in relazione alle opere di innesto o allaccio a impianti di erogazione di pubblici servizi è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica - che dovrà acquisire in merito, ove occorra, il prescritto parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, una volta completato il procedimento istruttorio, rilascerà all'interessato, ove occorra, la concessione edilizia e l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

3. L'ammontare del canone di concessione sarà determinato, di volta in volta, dal competente Ufficio Tributi comunale e contestualmente indicato nel medesimo atto di concessione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, della ricevuta di avvenuto pagamento del prescritto canone sugli appositi modelli di versamento sul c.c.p. intestato al Comune.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà parimenti a trasmettere copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

ART. 10

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La trattazione delle pratiche relative alle concessioni temporanee di suolo pubblico è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale che, qualora occorra, dovrà provvedere ad acquisire in merito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, una volta completato il procedimento istruttorio, è deputato a predisporre il provvedimento finale consistente in apposita concessione da rilasciarsi al richiedente.

3. L'ammontare del canone di concessione sarà determinato e contestualmente indicato nell'atto di concessione dall'Ufficio preposto al rilascio del medesimo.

4. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, della ricevuta di avvenuto pagamento del prescritto canone sugli appositi modelli di versamento sul c.c.p. intestato al Comune.

5. Provvederà comunque a trasmettere copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

ART. 11 CONCESSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Le concessioni permanenti e temporanee di suolo pubblico ad uso commerciale sono rilasciate in conformità alle disposizioni della Legge 28/03/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DM. n. 248 del 04/06/1993 e della Legge Regionale 12/07/1993, n. 31, previo versamento del canone di cui all'art. 44, comma 2, del presente regolamento.

2. La trattazione delle pratiche relative alle concessioni di cui sopra è affidata all'Ufficio Commercio, il quale, sentito, ove occorra, il parere della Polizia Municipale, ultimata la fase istruttoria provvederà:

a) per le occupazioni permanenti ad emettere l'atto di concessione formale curandone la trasmissione all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;

b) per le occupazioni temporanee ad emettere l'atto di concessione formale e a trasmetterlo all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale ne curerà l'esatta ottemperanza.

3. Gli interessati potranno assolvere al pagamento del canone secondo le modalità indicate all'art. 42.

4. In deroga a quanto disposto nel presente articolo, i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche temporaneamente non occupati dal titolare dell'autorizzazione sono assegnati dall'agente di Polizia Municipale preposto al servizio, secondo i criteri di cui all'apposito Regolamento, previo pagamento del canone previsto, all'agente stesso, il quale provvederà a rilasciare ricevuta di quietanza.

ART. 12 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ESECUZIONE DI LAVORI (PONTEGGI, TRANSENNE, ECC.)

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche mediante ponteggi, transenne, materiali vari (es. tavole, tubi, materiale di scavo, detriti, attrezzature, ecc.), relativa a lavori di costruzione, posa in opera, manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione, ecc., deve essere sempre richiesta dagli aventi titolo, individuati, a livello esemplificativo, nel proprietario dell'immobile, nell'Amministratore del Condominio o chi legalmente lo sostituisce o, in subordine, nelle imprese appaltatrici dei summenzionati interventi e quindi esecutrici degli stessi con apposita istanza scritta da indirizzarsi all'Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica corredata da tutti gli elementi tecnici e temporali utili a far determinare l'effettiva occupazione di spazio ed area pubblica.

2. La trattazione delle pratiche di cui al precedente comma è affidata all'Ufficio di Polizia

Municipale che, avuta comunicazione dall'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica del rilascio, ove occorra, del relativo provvedimento edilizio, emette apposita autorizzazione da rilasciarsi a favore del richiedente solo dietro presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento del canone sul c/c postale intestato al Comune di Vado Ligure.

3. Non sono assoggettabili a tassazione, per carenza del presupposto impositivo in capo all'occupante di fatto (la ditta affidataria), le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da parte di imprese o ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune.

ART. 13

OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA DA PARTE DI IMPRESE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dal Funzionario responsabile della Società erogatrice di pubblici servizi prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 14

OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA IN SEGUITO A ORDINANZA

1. Qualora si verificano circostanze di rischio o pericolo per la pubblica incolumità, comportanti il transennamento o comunque l'occupazione di aree e spazi pubblici, espressamente imposti dal Sindaco o da altre Autorità competenti, il soggetto obbligato è tenuto, nei termini e con le modalità indicati nell'ordinanza, a provvedere in merito procedendo altresì contestualmente al pagamento del canone per tutto il tempo occorrente.

2. Ove l'immediatezza del rischio o pericolo di rischio renda necessaria una prima provvisoria transennatura, nelle more della formalizzazione dell'ordinanza, l'intervento potrà essere effettuato in assenza o su richiesta del soggetto obbligato, dalla squadra manutenzione del Comune.

3. In tal caso il canone da corrispondersi da parte del soggetto obbligato dovrà computarsi a decorrere dalla data di tale intervento e al soggetto medesimo sarà addebitato un onere aggiuntivo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per la prestazione del servizio effettuato: l'importo sarà determinato dall'Ufficio Manutenzione Comunale in base a tariffe stabilite dal Consiglio Comunale sulla base di apposito Regolamento tenuto conto dell'impegno lavorativo degli operatori comunali nonché dell'impiego di materiale e l'Ufficio Ragioneria provvederà ad emettere fattura nei confronti del soggetto obbligato.

4. Eliminato il rischio, il soggetto obbligato, ove occorra protrarre ulteriormente l'occupazione mediante ponteggio o altro, dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 12.

ART. 15 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 16 MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici all'uopo individuati dal Comune e sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 17 OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI O BANCHINE

1. L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali, esposizione di merci o altro è soggetta a concessione comunale. Essa non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.

2. I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino a un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati.

3. Sul marciapiede e sulla banchina deve essere comunque riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 2 di larghezza.

4. Lo spazio oggetto della concessione sarà delimitato dal Comune a mezzo di contrassegni.

ART. 18 OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture,

riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc., nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

ART. 19 TENDE SOLARI

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di 2 metri dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede, o dell'area, o della carreggiata di transito veicolare.
3. La concessione per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre che ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e di occupazione di suolo, è subordinata alla condizione che esse siano mobili (eccezione fatta per casi speciali e riconosciuti dall'Autorità Comunale) e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede o limitino la visibilità delle aree di intersezione.
4. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 20 DEHORS

1. Il rilascio delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico con dehors è disciplinata dal vigente "Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico al fine dell'installazione di dehors ovvero tavolini e sedie a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione" approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 6.06.2002.

ART. 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o la subconcessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Per le occupazioni che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, l'Ufficio Manutenzione potrà prescrivere, di volta in volta il versamento di un

deposito cauzionale adeguato, non fruttifero di interessi, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

5. Effettuate le opportune verifiche, l'Ufficio Manutenzione disporrà la restituzione della cauzione entro il termine di sette (7) giorni, ovvero, in caso di accertati danni alle strutture e/o al suolo comunale proporrà all'Amministrazione l'incameramento di tutta o di parte della stessa.

ART. 22 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il concessionario, al termine della concessione o quando la concessione fosse revocata, non cessasse l'occupazione nel termine stabilito, gli eventuali lavori di rimozione saranno eseguiti tutti a sue spese.

2. Parimenti, quando l'occupazione abbia richiesto la manomissione del suolo pubblico, spetterà al concessionario l'onere della spesa della rimessa in pristino osservando il vigente Regolamento per la disciplina della rottura del suolo pubblico.

ART. 23 RINUNCIA

1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax, all'Ufficio preposto al rilascio della medesima almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

ART. 24 RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione di occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza con istanza da presentarsi da parte dell'interessato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.

2. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

3. Il rinnovo può essere concesso a giudizio insindacabile del Comune.

4. Quanto al provvedimento di mancato rinnovo si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 25 PROROGA DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE

1. Qualora si renda necessario prolungare un'occupazione temporanea oltre i termini stabiliti, il

titolare della medesima ha l'obbligo di presentare almeno 1 giorno prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale indicando l'ulteriore durata per la quale s'intende protrarre l'occupazione in atto.

ART. 26 SUBINGRESSO E VOLTURA DELLE CONCESSIONI

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea di suolo o spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. E' consentita la volturazione delle concessioni permanenti e/o temporanee. Il subentrante dovrà, nei trenta giorni successivi al subingresso, inoltrare al Comune apposita istanza di voltura in carta legale, nella quale dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 6, gli estremi della concessione suo tempo assentita.
3. La voltura può essere concessa a giudizio insindacabile del Comune. Quanto al provvedimento di diniego della voltura si seguono le norme relative alla revoca.
4. Per la voltura dei posteggi mercatali si applicano le disposizioni di cui alla Legge 112/91 e D.M. 248/93.
5. Agli effetti del pagamento del canone concessorio la volturazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 27 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 45 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - mancato o parziale pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nei termini espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 28 REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione

all'Ufficio concedente; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 51 del presente regolamento;

b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui all'art. 6, lett d), le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le nuove autorizzazioni e i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato individuato ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART. 29 EFFETTI DELLA REVOCA

1. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte del canone di concessione attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

3. La revoca della concessione non dà luogo a diritti o indennizzi da parte dell'Ufficio a favore del titolare della stessa.

ART. 30 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Ufficio che ha rilasciato le concessioni può procedere alla sospensione delle stesse individuando la durata.

2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 31 SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE CONCESSIONI

1. Nel caso di omesso o parziale versamento del canone, prima che sia dato corso all'attività di accertamento ove prevista, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione, sia essa permanente che temporanea, può disporre in via cautelare la sospensione, anche a tempo indeterminato.

2. Il provvedimento da notificarsi al concessionario dovrà contenere l'invito al medesimo a regolarizzare il pagamento del canone dovuto, secondo le modalità espressamente previste dal presente regolamento, entro un termine stabilito, decorso il quale l'Ufficio oltre alle procedure di accertamento, potrà disporre la revoca della concessione assentita.

3. La regolarizzazione del pagamento ha effetti immediati per quanto concerne la revoca del provvedimento di sospensione.

ART. 32 ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte, la cessazione o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

2. Nell'ipotesi sub a) si segue la procedura di cui al precedente art. 26 del presente regolamento.

ART. 33 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate:

- a) senza la prescritta concessione;
- b) venute a scadere e non rinnovate;
- c) sospese ai sensi degli artt. 30 e 31;
- d) effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone decorso il termine di sessanta giorni di cui al successivo art. 49 del presente regolamento;
- e) come occupazioni di urgenza in assenza dei relativi presupposti;

sono considerate abusive e passibili delle sanzioni previste dalle norme in vigore, sulla base delle risultanze di cui al verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale accertatore.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini del pagamento del canone, le occupazioni abusive sono equiparate a quelle concesse

secondo le specifiche tipologie.

5. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 51 del presente regolamento.

ART. 34

RISPETTO DEL DECORO E DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Le occupazioni di suolo pubblico, debbono essere disposte in buon ordine, con decoro e in conformità alle prescrizioni che l'Ufficio di Polizia Municipale riterrà di dare a mezzo dei Vigili Urbani nell'interesse della viabilità, dell'igiene, della sicurezza pubblica e della nettezza e comunque nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 35

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE CONCESSIONI

1. Quando la occupazione è richiesta congiuntamente da due o più persone ognuna di esse è responsabile in solido del pagamento del canone di concessione nonché delle sanzioni previste dall'art. 51.

TITOLO III

GESTIONE DEL CANONE

ART. 36

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché degli elementi indicati nella lett. c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità di occupazione.

4. A tale scopo il territorio comunale è classificato in n. 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

5. In ogni caso il canone si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

6. Il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento al metro quadro o lineare per difetto se la frazione non è superiore a mezzo metro quadrato o lineare o per eccesso se superiore e viene corrisposto secondo le modalità

e nei termini previsti dal presente regolamento con il minimo di € 5,16 con esclusione delle occupazioni temporanee.

7. Non si fa luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare.

8. Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

ART. 37

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A titolo meramente indicativo si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

a) dehors, chioschi, edicole e simili;

b) tende solari, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;

c) passi carrabili;

d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi e impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazioni di suolo e sottosuolo di pubblica area con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 38

PASSI CARRABILI

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

2. La superficie da assoggettare a canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mq. 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

ART. 39
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

ART. 40
OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A titolo meramente indicativo sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) autonegozi-camion attrezzati, banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari;
- c) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita in occasione di fiere;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

ART. 41
PARCHEGGI

1. Per l'occupazione con autovetture delle aree appositamente destinate ed attrezzate a parcheggio, la tassa è commisurata alla durata della sosta in base alla tariffa all'uso determinata, maggiorata del corrispettivo per il servizio reso stabilito con apposita deliberazione.

2. Ove l'area sia data in concessione, la tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

ART. 42
VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per le occupazioni permanenti il cui canone concessorio è pari o superiore a € 516,00 è ammesso il pagamento in rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza rispettivamente 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre.
3. Il soggetto che si avvale della facoltà di pagamento rateizzato deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi.
4. Per le occupazioni temporanee il cui canone concessorio è pari o superiore a € 516,00 è ammesso il pagamento in rate anticipate di uguale importo, da concordarsi con l'ufficio preposto al rilascio della concessione.
5. E' ammesso, per le occupazioni temporanee di cui all'art. 11, il pagamento del canone concessorio in due rate aventi rispettivamente scadenza 30 aprile e 31 ottobre.
6. Per le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico l'esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone prescritto (per l'intero anno o per il periodo richiesto) è condizione indispensabile per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
7. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto.
8. In via ordinaria, per le annualità successive a quelle di rilascio dell'atto di concessione e in mancanza di variazioni, il versamento del canone delle occupazioni permanenti deve essere effettuato entro il 30 aprile.
9. Gli interessati dovranno consegnare all'Ufficio Tributi l'attestazione dell'avvenuto versamento.

ART. 43
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe base generali per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee sono quelle espressamente indicate nell'allegata tabella D).
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei parametri fra quelli indicati nell'allegato tabella C) relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo e sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

ART. 44

MODIFICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. In mancanza di modificazioni continua a valere la tariffa in vigore.

ART. 45 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre le 12 ore consecutive, le relative tariffe sono aumentate nella misura percentuale del 25%.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% con esclusione delle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. Per le occupazioni permanenti e/o temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dalle loro carovane le superfici sono calcolate complessivamente in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
4. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e/o del soprassuolo realizzate da privati con condutture e cavi di allaccio ai punti di erogazione dei pubblici servizi, intendendosi come tali esclusivamente quelli destinati alla distribuzione di acqua, luce e gas, sono calcolate in ragione del 50% per la parte eccedente 100 m.l.

ART. 46 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni:
 - 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse;
 - 2) sosta di caravans o roulottes per un periodo non superiore a giorni 3;
 - 3) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti;
 - 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - 5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
 - 6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;

- 7) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi;
- 8) di innesto e allaccio a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 9) con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- 10) del sottosuolo realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- 11) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- 12) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap;
- 13) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all' art. 87, commi 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 14) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- 15) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 16) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 17) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- 18) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 19) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- 20) effettuate da parte di imprese o ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune;
- 21) che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- 22) insegne a bandiera e/o cassonetto.

ART. 46 bis

RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'IMPOSIZIONE DEL CANONE PER PARTICOLARI EVENIENZE

1. Al verificarsi di particolari evenienze da riferirsi a:
 - interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria al suolo pubblico;
 - svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere;
 - ricorrenze;
 - situazioni di diffusa difficoltà economica con riflessi negativi sull'andamento delle attività commerciali e/o produttive presenti sul territorio comunale;

la giunta comunale, con proprio atto motivato, può disporre la riduzione o anche la sospensione dell'imposizione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, sia esso permanente che temporaneo, a favore di una o più tipologia di occupazione o per determinate aree di circolazione.

2. Le misure di cui sopra sono disposte per l'anno cui l'imposizione si riferisce, salvo proroga perdurando i motivi che ne hanno giustificato l'applicazione.

ART. 47

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per utenza.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,00.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno

ART. 48

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. L'Ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi contenenti

l'importo dovuto a titolo di canone e dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione determinata ai sensi del vigente regolamento.

2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente per oggetto il pagamento del canone.

Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART. 49 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Una volta eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 48, commi 1 e 2, e in particolare decorso inutilmente il termine di 60 giorni assegnato all'utente, vengono avviate le procedure per il recupero coattivo dell'importo dovuto a titolo di canone, relativi interessi e spese.

2. La riscossione coattiva delle somme avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, se affidata al Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, se svolta dal Comune o dagli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97.

ART. 50 SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, oltre al canone determinato in rapporto alla tipologia di occupazione realizzata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150 del canone.

2. Ai fini della determinazione del canone, in mancanza di inoppugnabili riscontri temporali, le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Se l'occupante abusivo, prima che la violazione sia stata contestata e comunque prima che siano iniziate verifiche o altre attività di controllo da parte dell'Ente, si attiva e presenta istanza di concessione per regolarizzare la propria posizione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 4 è ridotta al 50 per cento, tenuto conto dell'entità della superficie e della durata dell'occupazione abusiva sino alla data della sua regolarizzazione.

4. Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione, ovvero dal primo giorno di realizzazione dell'occupazione per le occupazioni temporanee anche abusive.

5. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

6. Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 51 RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.

2. Le somme restituite ai sensi del precedente comma non producono interessi.

ART. 52 DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni applicative del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune gestisce l'accertamento e la riscossione del canone o in forma diretta, oppure, previa apposita deliberazione dell'organo competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ART. 54
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 55
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 1998 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Organo Concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle conformi alle prescrizioni delle leggi ovvero dei regolamenti.
3. I soggetti di cui all'art. 4, già tenuti a corrispondere la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del canone relativo alle concessioni permanenti già rilasciate alla data di cui al comma 2 è fissata al 31 marzo.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.

